



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

Via Bertani 4 - 16125 Genova - tel 010 84911 - fax 010 8497625 - C.F. e P. IVA 03399650104

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SCASSI

PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SCASSI
Corso Onofrio Scassi 1, 16121 Genova (GE)

Progetto:

G34E17001140001

PROGETTO ESECUTIVO: **FASE 1**

Elaborato:

PE.D.GEN.00.01

Oggetto:

ELABORATI DESCRITTIVI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I -
PRESCRIZIONI TECNICHE

Scala:

-

Data prima emissione:

22/02/2019

Rev.	del	Note
01	12/08/2019	PRIMA EMISSIONE
02	14/08/2019	MODIFICHE A SEGUITO DELLA VERIFICA PROGETTUALE

Approvazione

Delib. n. _____
del _____

Il Direttore Generale:

Dott. Carlo Luigi BOTTARO

Il Direttore del Dipartimento Tecnico

Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Il RTSA

Per. Ind. Enrico BENZI

Redazione - Progettisti

RTP:

Coordinatore tra le prestazioni specialistiche: Ing. Stefano Bonfante

Professionista incaricato antincendio: Ing. Fabio Inzani



Mandataria RTP



CONSORZIO STABILE
MYTHOS S.c.ar.l.
via Trottechien n°61
CAP 11100 Aosta
mythos.ao@mythos.pro

Mandanti RTP



STUDIO ROBERTO BURLANDO
ARCHITETTURA
piazza S. Matteo n°15/7
CAP 16123 Genova
info@burlandoarchitettura.com



ARCHITETTO
J. C. MARIO WILCKE
via Mylius n°2/9
CAP 16123 Genova
wilcke@virgilio.it



SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e definizione dell'appalto.....	2
Art. 2 – Ammontare dell'appalto	12
Art. 3 – Categoria prevalente, criterio di aggiudicazione e garanzie	12
Art. 4 – Obblighi dell'impresa.....	17
Art. 5 – Fallimento dell'appaltatore	18
Art. 6 – Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e l'esecuzione	18
Art. 7 – Durata dell'appalto e termine di esecuzione dei lavori	18
Art. 8 - Consegna dei lavori	19
Art. 9 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	20
Art. 10 – Modalità di esecuzione dei lavori, Penali, direzione tecnica e terzo responsabile	21
Art. 11 – Condotta dei lavori	21
Art. 12 – Subappalti o cottimi o noli	22
Art. 13 – Modalità di contabilizzazione e di liquidazione	22
Art. 14 – Disciplina e buon ordine dei cantieri nell'andamento dei lavori	23
Art. 15 – Trattamento dei lavoratori	23
Art. 16 – Tutela dei lavoratori	24
Art. 17 – Penali per ritardo lavori	25
Art. 18 – Orario di lavoro.....	25
Art. 19 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore, responsabilità dell'Appaltatore	25
Art. 20 – Difetti di costruzione.....	27
Art. 21 – Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni di legge, sospensioni lavori, contestazioni e riserve, controversie, risoluzione contrattuale	28
Art. 22 – Sospensioni lavori e proroghe	28
Art. 23 – Contestazioni e riserve	28
Art. 24 – Controversie; Risoluzione contrattuale	29
Art. 25 – Privacy	31
Art. 26 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	32

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'APPALTO

AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SCASSI IN CORSO ONOFRIO SCASSI A GENOVA DELL'ASL 3 GENOVESE

L'appalto riguarda lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicate presso le strutture sanitarie del Presidio Ospedaliero Villa Scassi (Genova), mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi, durante tutto il ciclo di vita dell'opera, al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (cfr. art. 26 Criteri Ambientali Minimi).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G34E17001140001.

I lavori saranno eseguiti *mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi, durante tutto il ciclo di vita dell'opera, al D.M. Ambiente Tutela del territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (cfr. art. 26 Criteri Ambientali Minimi).*

Per quanto riguarda gli interventi di tipo edile, si riporta a seguire una descrizione degli interventi tipici da effettuarsi in corrispondenza dei padiglioni (per consentire una individuazione più agevole delle opere da realizzarsi all'interno di ciascun Padiglione, si sono utilizzate etichette di differente colore e caratterizzate da un codice alfanumerico che permette di individuare il tipo di lavorazione):

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

FASE 1

	Controsoffitto
	Controparete in calcio silicato
	Parete in calcio silicato
	Porta REI
	Serramento a sgancio collegato al sistema di rivelazione incendi
	Apertura di ventilazione pari ad 1 mq

FASE 2

	Controsoffitto
	Controparete in calcio silicato
	Parete in calcio silicato
	Porta REI
	Serramento a sgancio collegato al sistema di rivelazione incendi
	Apertura di ventilazione pari ad 1 mq
	Porta di piano Ascensore
	Canna Shunt
	Chiusura serramento esterno
	Serramento esterno REI
	Scale antincendio Esterne
	Controsoffitto a diaframma REI
	Aggiunta di maniglione su porta esistente
	Ascensore conforme alla Direttiva 95/16/CE

FASE 3

	Controsoffitto
	Controparete in calcio silicato
	Parete in calcio silicato
	Porta REI
	Serramento a sgancio collegato al sistema di rivelazione incendi
	Apertura di ventilazione pari ad 1 mq
	Porta di piano Ascensore
	Canna Shunt
	Chiusura serramento esterno
	Serramento esterno REI
	Scale antincendio Esterne
	Controsoffitto a diaframma REI
	Aggiunta di maniglione su porta esistente
	Montalettighe antincendio

A Controsoffitto:

Realizzazione di controsoffitto (a seguire breve descrizione delle lavorazioni correlate):

- Rimozione temporanea di impianti e terminali esistenti e successiva reinstallazione, per consentire la rimozione di controsoffitto esistente;
- Rimozione temporanea e successiva reinstallazione di apparecchiature e componenti di impianto di rivelazione incendi esistente su impianti già in opera;
- Demolizione di controsoffitto esistente in cartongesso o in pannelli modulari di fibrogesso, compresa la rimozione delle orditure di sostegno;
- Realizzazione di nuovo controsoffitto, in pannelli rigidi di fibra minerale o di vetro, compresa la fornitura e la posa dell'orditura metallica di sospensione per pannelli delle dimensioni di 60x60 e 60x120 cm.

B Controparete in calcio silicato:

Realizzazione di controparete in calcio silicato (a seguire breve descrizione delle lavorazioni correlate):

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

- Rimozione temporanea e successiva reinstallazione di apparecchiatura elettrica (interruttori, pulsanti, prese, centralini) su impianti già in opera, per permettere le lavorazioni sulle pareti degli ambienti interessati;
- Rimozione temporanea e successiva reinstallazione del controsoffitto esistente per permettere le lavorazioni sulle pareti degli ambienti interessati;
- Realizzazione di controparete antincendio REI, costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice cementizia accoppiate con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura – REI, con due lastre spessore 15 + 20 mm;

C Parete in calcio silicato:

Realizzazione di parete in calcio silicato (a seguire breve descrizione delle lavorazioni correlate):

- Rimozione temporanea e successiva reinstallazione di apparecchiatura elettrica (interruttori, pulsanti, prese, centralini) su impianti già in opera, per permettere le lavorazioni sulle pareti degli ambienti interessati;
- Rimozione temporanea e successiva reinstallazione del controsoffitto esistente per permettere le lavorazioni sulle pareti degli ambienti interessati;
- Realizzazione di parete antincendio costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due lastre (una per lato) in silicato di calcio a matrice cementizia fissate all'orditura metallica e da materassino in lana di roccia densità 60 kg/mc, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura, spessori 25 + 75 + 25 mm.

D Porta REI:

Porta con caratteristiche di resistenza al fuoco REI/EI30 – 60 – 90 - 120 (a seguire breve descrizione delle lavorazioni correlate):

- Rimozione senza recupero di porta esistente, in legno o in metallo;
- Installazione di nuova porta tagliafuoco REI di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanicco e chiudiporta. Guarnizione termoespandente.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

E Serramento a sgancio collegato al sistema di rivelazione incendi:

Installazione di serramento con sopra-luce dotato di apertura a sgancio collegata al sistema di rilevazione incendi capace di garantire una ventilazione di superficie non inferiore a 1 mq.

F Apertura di ventilazione pari ad 1 mq:

Realizzazione di apertura di ventilazione di superficie non inferiore a 1 mq per l'aerazione di locali filtro a prova di fumo. Nel caso di aperture da realizzarsi in corrispondenza di porte esistenti, si provvederà alla sostituzione del serramento con tipologia dotata di pannello alettato con rete antinsetto.

G Porta di piano ascensore:

Sostituzione della porta ascensore esistente con porta con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa.

H Canna Shunt:

Installazione canne tipo Shunt: realizzazione di forometria in corrispondenza dei solai interessati e installazione di condotto collettivo ramificato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità caratterizzati da sezione interna 30x35 cm.

I Chiusura serramento esterno:

Realizzazione di controparete antincendio REI, costituita da struttura metallica in lamiera zincata da 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto e da lastre in silicato di calcio a matrice cementizia accoppiate con viti e fissate all'orditura metallica, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura – REI, con due lastre spessore 15 + 20 mm.

L Serramento esterno REI:

Sostituzione di serramento esterno su via di fuga: rimozione senza recupero di serramento esterno esistente, in legno o in metallo, e installazione di nuovo serramento esterno tagliafuoco REI. Serramento caratterizzato da disegno, finitura e colore analogo a quello dei serramenti esistenti del Padiglione.

M Scale antincendio esterne:

Padiglioni 3-4-5-6-7-8

Realizzazione di scala esterna antincendio in carpenteria metallica, costituita da: (I) platea di fondazione in c.a. spessore 40 cm e quattro pareti in conglomerato cementizio armato spessore 40 cm in corrispondenza delle colonne in acciaio sovrastanti, (II) soletta piena in c.c.a., spessore 20 cm, (III), montanti verticali in acciaio a sezione quadrata 250x250x6 mm, (IV) rampe e pianerottoli

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

costituiti da due cosciali UPN200, (V) gradini e pianerottoli in orso-gril, (VI) rivestimento del volume della scala tramite pannelli in lamiera stirata montati su apposita sottostruttura metallica.

Padiglione 1/D.E.A.

Realizzazione di scala esterna antincendio in carpenteria metallica (a seguire breve descrizione delle lavorazioni correlate):

- Rimozione di scala in carpenteria metallica esistente, trasporto in discarica e smaltimento;
- Realizzazione di nuova scala in carpenteria metallica con sviluppo su 3 rampe, elementi portanti fissati a fondazione in conglomerato cementizio armato. Rampe e pianerottoli costituiti da due cosciali UPN200, gradini e pianerottoli in orso-gril, parapetto costituito da elementi in lamiera stirata.

N Controsoffitto a diaframma REI:

Realizzazione di controsoffitto REI (a seguire breve descrizione delle lavorazioni correlate):

- Rimozione temporanea di impianti e terminali esistenti e successiva reinstallazione, per consentire la rimozione di controsoffitto esistente;
- Rimozione temporanea e successiva reinstallazione di apparecchiature e componenti di impianto di rivelazione incendi esistente su impianti già in opera;
- Demolizione di controsoffitto esistente in cartongesso o in pannelli modulari di fibrogesso, compresa la rimozione delle orditure di sostegno;
- Diaframma tagliafuoco REI a parete o a soffitto realizzato con malta premiscelata antincendio a chiusura di passaggi di cavi elettrici e tubi metallici, spessore minimo 15 cm, compresa malta applicata manualmente o con pompa a bassa pressione;
- Realizzazione di nuovo controsoffitto atto a garantire una resistenza al fuoco REI, in pannelli rigidi di fibra minerale o di vetro, compresa la fornitura e la posa dell'orditura metallica di sospensione per pannelli delle dimensioni di 60x60 e 60x120 cm.

6

O Aggiunta di maniglione su porta esistente:

I dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 secondo quanto disposto nel D.M. 3 novembre 2004 *“Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”*.

L’installazione del dispositivo verrà eseguita osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo.

P *Montalettiche antincendio:*

Sostituzione di ascensore esistente con ascensore antincendio in conformità alle specifiche disposizioni vigenti e a quanto indicato dal D.M. 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”

A seguire breve descrizione delle lavorazioni correlate:

- Rimozione senza recupero di ascensore esistente, trasporto in discarica e smaltimento;
- Installazione di ascensore ad azionamento elettrico KONE MonoSpace 700 o similare. Ascensore ad azionamento elettrico (senza locale macchinario). Portata 1275 kg - Persone n. 17 - Velocità minima 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità mm 2910 e larghezza m 1950. Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina.

Dimensione della cabina 1200 mm larghezza x 2300 mm profondità x 2200 mm altezza. Porta di cabina con luce netta 1100 x 2100 mm con apertura a due pannelli laterale destra. Potenza nominale motore 8.1 kW. Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di emergenza KRMS. Bottoniera di cabina con indicazione in rilievo per non vedenti.

Q *Ascensore conforme alla Direttiva 95/16/CE:*

7

Sostituzione di ascensore esistente con ascensore conforme alla Direttiva 95/16/CE.

A seguire breve descrizione delle lavorazioni correlate:

- Rimozione senza recupero di ascensore esistente, trasporto in discarica e smaltimento;
- Installazione di ascensore ad azionamento elettrico KONE MonoSpace 500 o similare. Ascensore ad azionamento elettrico (senza locale macchinario). Portata 1000 kg - Persone n. 13 - Velocità minima 1m/sec nominale. Dimensione vano corsa: profondità mm 2280 e larghezza mm 1700. Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina.

Dimensione della cabina 1200 mm larghezza x 1900 mm profondità x 2100 mm altezza. Porta di cabina con luce netta 900 x 2000 mm con apertura a due pannelli laterale destra. Potenza nominale motore 5.7 kW. Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di emergenza KRMS. Bottoniera di cabina con indicazione in rilievo per non vedenti.

A seguire si riportano in sintesi gli interventi impiantistici tipici previsti.

Padiglione 1 - DEA

Impianto antincendio: adeguamento alla UNI10779. Realizzazione di nuova rete antincendio a partire dall'anello principale del Presidio Ospedaliero.

Impianto gas medicali: adeguamento alla normativa vigente in corrispondenza di alcuni reparti e realizzazione ex novo in corrispondenza dei reparti sprovvisti.

Impianti elettrici speciali: realizzazione dell'impianto di diffusione sonora ai fini dell'evacuazione in sicurezza degli ambienti (EVAC). Si specifica che i diffusori acustici verranno posizionati unicamente in corrispondenza dei connettivi, delle aree comuni e dei locali di presidio.

Ulteriori interventi: completamento dell'impianto di rivelazione fumi, dismissione temporanea e successivo ricollegamento di elementi degli impianti elettrici di potenza e di segnale in quanto necessari agli interventi edilizi di protezione al fuoco ed affini. Revisione/verifica ed eventuale adeguamento degli impianti di condizionamento e degli impianti elettrici per quanto concerne le alimentazioni di sicurezza, la presenza in ogni locale delle lampade d'emergenza e il loro livello di illuminazione.

8

Padiglione 2

Impianto antincendio: non sono previsti interventi.

Impianto gas medicali: adeguamento alla normativa vigente.

Impianti elettrici speciali: realizzazione dell'impianto di diffusione sonora ai fini dell'evacuazione in sicurezza degli ambienti (EVAC). Si specifica che i diffusori acustici verranno posizionati unicamente in corrispondenza dei connettivi, delle aree comuni e dei locali di presidio.

Ulteriori interventi: completamento dell'impianto di rivelazione fumi, dismissione temporanea e successivo ricollegamento di elementi degli impianti elettrici di potenza e di segnale in quanto necessari agli interventi edilizi di protezione al fuoco ed affini. Revisione/verifica ed eventuale adeguamento degli impianti di condizionamento e degli impianti elettrici per quanto concerne le alimentazioni di sicurezza, la presenza in ogni locale delle lampade d'emergenza e il loro livello di illuminazione.

Padiglione 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Impianto antincendio: Riposizionamento di alcuni Naspi in funzione del nuovo layout architettonico. Realizzazione di nuova rete antincendio a norma UNI10779 a partire dalle montanti esistenti.

Impianto gas medicali: adeguamento alla normativa vigente in corrispondenza di alcuni reparti e realizzazione ex novo in corrispondenza dei reparti sprovvisti.

Impianti elettrici speciali: realizzazione dell'impianto di diffusione sonora ai fini dell'evacuazione in sicurezza degli ambienti (EVAC). Si specifica che i diffusori acustici verranno posizionati unicamente in corrispondenza dei connettivi, delle aree comuni e dei locali di presidio.

Ulteriori interventi: completamento dell'impianto di rivelazione fumi, dismissione temporanea e successivo ricollegamento di elementi degli impianti elettrici di potenza e di segnale in quanto necessari agli interventi edilizi di protezione al fuoco ed affini. Revisione/verifica ed eventuale adeguamento degli impianti di condizionamento e degli impianti elettrici per quanto concerne le alimentazioni di sicurezza, la presenza in ogni locale delle lampade d'emergenza e il loro livello di illuminazione.

Padiglione 9

Impianto antincendio: Riposizionamento di alcuni idranti UNI45 in funzione del nuovo layout architettonico. Realizzazione di nuova rete antincendio a norma UNI10779 a partire dalle montanti esistenti.

Impianto gas medicali: adeguamento alla normativa vigente in corrispondenza di alcuni reparti e realizzazione ex novo in corrispondenza dei reparti sprovvisti.

Impianti elettrici speciali: realizzazione dell'impianto di diffusione sonora ai fini dell'evacuazione in sicurezza degli ambienti (EVAC). Si specifica che i diffusori acustici verranno posizionati unicamente in corrispondenza dei connettivi, delle aree comuni e dei locali di presidio.

Ulteriori interventi: completamento dell'impianto di rivelazione fumi, dismissione temporanea e successivo ricollegamento di elementi degli impianti elettrici di potenza e di segnale in quanto necessari agli interventi edilizi di protezione al fuoco ed affini. Revisione/verifica ed eventuale adeguamento degli impianti di condizionamento e degli impianti elettrici per quanto concerne le alimentazioni di sicurezza, la presenza in ogni locale delle lampade d'emergenza e il loro livello di illuminazione.

Padiglione 10

Impianto antincendio: Riposizionamento di alcuni idranti UNI45. Installazione di n.2 idranti aggiuntivi allacciati all'anello esterno con una dorsale dedicata.

Impianto gas medicali: non sono previsti interventi.

Impianti elettrici speciali: realizzazione dell'impianto di diffusione sonora ai fini dell'evacuazione in sicurezza degli ambienti (EVAC). Si specifica che i diffusori acustici verranno posizionati unicamente in corrispondenza dei connettivi, delle aree comuni e dei locali di presidio.

Ulteriori interventi: completamento dell'impianto di rivelazione fumi, dismissione temporanea e successivo ricollegamento di elementi degli impianti elettrici di potenza e di segnale in quanto necessari agli interventi edilizi di protezione al fuoco ed affini. Revisione/verifica ed eventuale adeguamento degli impianti di condizionamento e degli impianti elettrici per quanto concerne le alimentazioni di sicurezza, la presenza in ogni locale delle lampade d'emergenza e il loro livello di illuminazione.

Padiglione 11 - 12

Impianto antincendio: Realizzazione di n.2 nuovi allacci a norma UNI10779 a partire dall'anello antincendio esistente passante a vista nel retro dell'edificio.

Impianto gas medicali: non sono previsti interventi.

Impianti elettrici speciali: realizzazione dell'impianto di diffusione sonora ai fini dell'evacuazione in sicurezza degli ambienti (EVAC). Si specifica che i diffusori acustici verranno posizionati unicamente in corrispondenza dei connettivi, delle aree comuni e dei locali di presidio.

Ulteriori interventi: completamento dell'impianto di rivelazione fumi, dismissione temporanea e successivo ricollegamento di elementi degli impianti elettrici di potenza e di segnale in quanto necessari agli interventi edilizi di protezione al fuoco ed affini. Revisione/verifica ed eventuale adeguamento degli impianti di condizionamento e degli impianti elettrici per quanto concerne le alimentazioni di sicurezza, la presenza in ogni locale delle lampade d'emergenza e il loro livello di illuminazione.

Padiglione Farmacia

Impianto antincendio: non sono previsti interventi.

Impianto gas medicali: non sono previsti interventi.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

Ulteriori interventi: Revisione/verifica ed eventuale adeguamento degli impianti di condizionamento e degli impianti elettrici per quanto concerne le alimentazioni di sicurezza, l'impianto di rivelazione fumi e la presenza in ogni locale delle lampade d'emergenza e il loro livello di illuminazione.

Fabbricato Autorimessa

Impianto antincendio: realizzazione di impianto di spegnimento ad idranti a norma UNI10779.

Impianto gas medicali: non sono previsti interventi.

Ulteriori interventi: Revisione ed eventuale adeguamento degli impianti elettrici per quanto concerne le alimentazioni di sicurezza, l'impianto di rivelazione fumi e la presenza delle lampade d'emergenza e il loro livello di illuminazione.

Ulteriori interventi

Centralizzazione degli allarmi: realizzazione di sistema di centralizzazione degli allarmi provenienti dalle centrali di rivelazione fumi.

Sistema di supervisione: implementazione del sistema di supervisione in corrispondenza del centro di gestione delle emergenze.

Rivelazione fumi: realizzazione di impianto di controllo incendi incipienti in corrispondenza delle condutture elettriche principali.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara ammonta ad euro **2.401.085,82 €** (diconsi euro duemilioni quattrocentounomilazerottantacinque/82) esclusi gli oneri di igiene sicurezza specifici pari ad euro **55.052,95 €** (diconsi euro cinquantacinquemilazerocinquantadue/95) non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge, così suddiviso:

Tipologia	Importo euro
LAVORI	
Lavori a misura soggetti a ribasso	2.401.085,82
oneri igiene e sicurezza specifici non soggetti a ribasso	55.052,95
Sommano lavori, ed oneri di igiene e sicurezza specifici oggetto dell'appalto	2.456.138,77

L'appalto in oggetto è **a misura** ai sensi degli artt. 3 comma 1 *lett. e)* e 59, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Le cifre che indicano gli importi presuntivi a misura potranno variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva della prestazione.

12

ART. 3 – CATEGORIA PREVALENTE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E GARANZIE

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, i lavori che formano oggetto dell'appalto, appartengono alle seguenti categorie:

- categoria prevalente: *OG1 - Edifici civili e industriali*
- altre categorie: *OG11- impianti tecnologici*

Tipologia di lavori	Categoria dei lavori	Importo dei lavori	Percentuale %
Edifici civili e industriali	OG1	1.238.765,52 €	51,59%
Impianti tecnologici	OG11	1.162.320,30 €	48,41 %
IMPORTO TOTALE		2.401.085,82 €	100%

L'appalto sarà quantificato **a misura**.

La quantificazione del costo della manodopera come da documento di progetto denominato Q.I.M. è pari a 25,126 %.

Tutti gli importi di cui sopra, ad esclusione degli oneri di sicurezza, sono soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 s.m.i (Codice dei contratti), nell'offerta economica l'operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi della vigente normativa di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1.

Ai sensi dell'articolo 105 commi 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, dell'articolo 89 comma 11 e dell'articolo 1 comma 2 Decreto Ministero Infrastrutture n.248/10.11.2016, la categoria OG1 è subappaltabile al trenta per cento massimo dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.105 comma 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i; la categoria OG 11 è subappaltabile al trenta per cento massimo dell'importo della stessa, cioè del valore desumibile dalla base d'asta e per la restante quota il concorrente, se non è in possesso di idonea e autonoma qualificazione, dovrà costituire un RTI verticale. Per la categoria OG 11 inoltre non è ammesso l'avvalimento.

Il subappaltatore ex art.105 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i non deve aver partecipato alla presente procedura.

Nel caso di ricorso al R.T.I. del tipo orizzontale, ex artt. 83 commi 2 e 8 e 216 comma 14 del Codice dei Contratti per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti presenti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente documento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti e eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di ricorso al R.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett d), e), f) e g) del Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 48 comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, i requisiti di cui all'articolo 84 s. d. decreto, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del s.d. Codice ovvero di partecipare alla gara anche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico - GEIE) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano l'art. 45 comma 1, l'art. 49 e l'art. 88 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Si rileva che l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è considerata un requisito di esecuzione e non di partecipazione, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3303 del 5.7.2017 che innova la precedente sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017.

I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori, aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008 s.m.i, devono essere realizzati da tecnici in possesso delle necessarie abilitazioni.

Nell'organico dell'aggiudicatario deve essere presente personale tecnico che abbia conseguito l'autorizzazione a svolgere l'attività di progettazione, installazione, collaudo e manutenzione degli impianti antincendio e di sicurezza.

L'aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016 s.m.i sulla base del **criterio del minor prezzo** inferiore rispetto all'importo a base di gara, non presentando l'appalto carattere transfrontaliero, con applicazione del ribasso unitario offerto ai singoli prezzi delle lavorazioni a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, **con esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del Codice, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10. In caso di meno di dieci offerte ammesse, si procederà ai sensi dell'art. 97 suddetto Decreto.

L'offerta è corredata da una **garanzia fideiussoria**, pari al 2 per cento del prezzo base indicato, secondo quanto indicato all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva sarà determinata secondo quanto previsto dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.: sarà richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine del contratto; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante, non si procederà alla stipulazione del contratto.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla vigente normativa.

L'Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il contratto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato ex art.103 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo; le stesse polizze devono essere riferite all'oggetto del contratto e recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

parziale di impianti e opere, anche preesistenti e deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di importo non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto e gli Ordini di Lavoro anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile;
- trattandosi di lavori riconducibili alla fattispecie di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo dei lavori incrementato dell'I.V.A., l'importo del valore delle predette preesistenze, già stimato e quantificato in ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

16

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'Associazione Temporanea di concorrenti si applica l'art. 103 comma 10 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Alla data dell'emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni

in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Si applica l'art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle polizze almeno 10 giorni prima della formale consegna dei lavori.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle singole prestazioni appaltate:

- il piano operativo di sicurezza con eventuali proposte integrative al PSC ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145 del 19.04.2000, per la parte applicabile;
- il D.P.R. 207/2010 s.m.i per la parte applicabile.;
- il Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 49 del 7. 3. 2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, sia di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi) ed alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e s.m.i riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, al D. Lgs 15.8.1991, n. 277, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), al D. Lgs. 194/2005 e ai D. Lgs. 41/17.2.2017 e 42/17.2.2017 relativi rispettivamente alla gestione del rumore ambientale e all'inquinamento acustico da macchine rumorose.

ART. 5 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i.

ART. 6 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, connessi alla stipula di appositi contratti applicativi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, il Direttore dei Lavori provvede all'accettazione dei materiali secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove, la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

18

ART. 7 – DURATA DELL'APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appalto per i lavori di messa a norma antincendio oggetto di intervento avrà durata di **310 giorni di lavoro** a decorrere dalla data del Verbale di consegna dei lavori.

L'impresa assuntrice dei lavori di manutenzione straordinaria, qualora alla scadenza non fosse ancora esaurito l'importo contrattuale, è comunque tenuta a garantire il servizio per almeno ulteriori *tre* mesi successivi alla scadenza, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto di appalto.

L'appaltatore dovrà dare corso ai singoli interventi relativi alla materia di cui al contratto, dopo l'avvenuto ricevimento dei rispettivi ordini entro il termine che verrà prestabilito con la priorità determinata dalla rilevanza degli interventi stessi secondo quanto stabilito.

La durata sarà la minima indispensabile in relazione al tipo ed entità delle riparazioni o manutenzioni.

In caso di urgenza gli ordini potranno anche essere telefonici o verbali, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

L'appaltatore dovrà dare corso immediato alle opere che a giudizio della D.L., verranno dichiarate urgenti e disporre dei mezzi, materiali e mano d'opera anche nei giorni non lavorativi e se necessario in orario extralavorativo.

Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella mano d'opera, pur restando ovviamente obbligata l'impresa ai riconoscimenti dovuti.

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto ovvero dopo l'aggiudicazione in caso di urgenza, in conformità a quanto previsto all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, redigendo apposito verbale, firmato anche dall'appaltatore, dalla cui data di sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Nell'ipotesi in cui il Direttore dei Lavori, autorizzato dal R.U.P., provveda alla consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, il verbale indica, oltre a quanto previsto all'art. 5 comma 8 del D.M. n. 49/2018, anche le lavorazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. In caso di mancata stipula del contratto, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore ai fini del rimborso delle relative spese.

Il ritardo nella consegna dei lavori, per causa imputabile alla stazione appaltante, legittima l'appaltatore a chiedere il recesso dal contratto. L'Amministrazione può respingere l'istanza di recesso nei seguenti casi:

- se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore
- se il ritardo è dovuto ad uno slittamento di eventuali atti presupposti alla consegna dei lavori in oggetto.

La facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non potrà esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi.

L'accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore comporta il diritto di costui al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nel seguente limite percentuale da applicarsi all'importo netto contrattuale: 0,20 (zerovirgolaventi) % dell'importo.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione l'art. 5 del D.M. n.49/2018.

Qualora fosse necessario effettuare consegne parziali per l'indisponibilità temporanea di alcune aree/immobili il direttore dei lavori procederà a consegne parziali, redigendo appositi processi verbali di consegna. In questo caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

In caso di riscontrate differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo, il direttore dei lavori non procede alla consegna e ne dà comunicazione al R.U.P. indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che l'eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, il R.U.P., acquisito il benestare del dirigente competente, autorizza il direttore dei lavori a procedere alla consegna parziale, invitando l'appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione aggiornato.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione l'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

ART. 9 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori oggetto di apposito contratto applicativo, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali indicate nel presente capitolato, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI, DIREZIONE TECNICA E TERZO RESPONSABILE

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso dell'immobile oggetto degli interventi.

L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Per ogni mancata applicazione delle norme di sicurezza o provvisoriale previste, e contestata per iscritto all'appaltatore, verrà applicata ex art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale netto.

Tali penali saranno determinate dalla D.L. e trattenute senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

- fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

ART. 11 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- l'affidatario potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo il DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso per interventi di natura impiantistica.

Curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

Deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori.

Mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

ART. 12 – SUBAPPALTI O COTTIMI O NOLI

E' ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell'Appalto secondo quanto indicato all'articolo 3 del presente capitolato, nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge. L'Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori procede ai controlli indicati all'art. 7 del D.M. n. 49/2018 con l'ausilio del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere ove nominati.

ART. 13 – MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Stazione Appaltante disporrà i pagamenti delle prestazioni eseguite in base a regolari "stati di avanzamento" (S.A.L.) riepilogativi a partire dalla data di decorrenza della stipula del contratto, al raggiungimento dell'importo di lavori regolarmente eseguiti pari a netti euro 200.000,00.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al venti per cento da corrispondere all'appaltatore, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria.

– Elenco Prezzi

Quale elenco prezzi per la contabilizzazione di tutte le prestazioni del presente contratto, verrà utilizzato prioritariamente l'elenco prezzi allegato, in subordine, l'elenco prezzi costituito dai Prezzari Regionali della Liguria in vigore e il prezzario DEI del 2018. Ai prezzi del listino a base d'asta verrà applicato lo sconto contrattuale definito dalla miglior offerta valida alla quale l'Aggiudicatario si dovrà adeguare. Lo sconto sui listini è da intendersi applicato all'intero valore delle singole voci di prezzo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

Il ribasso non verrà applicato alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dei costi specifici della sicurezza da interferenze e specifica.

Non sarà in alcun caso effettuata revisione prezzi e pertanto i prezzi posti a base d'asta s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata e validità del contratto, indipendentemente da qualsiasi eventualità e sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere che l'Aggiudicatario debba sostenere al riguardo per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio.

– Nuovi prezzi

Per l'esecuzione di categorie di lavori che non risultano nell'Elenco Prezzi posto a base di gara, la Direzione dei Lavori procede alla determinazione di nuovi prezzi che saranno approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. I nuovi prezzi dovranno essere sottoposti all'Aggiudicatario e sottoscritti dallo stesso.

ART. 14 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei lavori e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei lavori di manutenzione richiesti.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

24

ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% per cento sull'importo dei lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

ART. 17 – PENALI PER RITARDO LAVORI

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori di manutenzione indicati dall'Amministrazione, secondo le indicazioni contenute nel verbale di inizio lavori con la massima sollecitudine ed a terminarli entro la data indicata nello stesso.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli Ordini di lavoro per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno di ritardo sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art.113 bis comma 4 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. L'ammontare delle spese della penale sarà dedotto dal conto finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art.113 bis comma 4 del D. Lgs.50/2016 s.m.i

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 108 del predetto decreto legislativo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 18 – ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori.

25

ART. 19 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto per quanto applicabile e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che deve essere Professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, con dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico. L'impresa deve fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. Il predetto Direttore Tecnico deve essere di gradimento della Stazione Appaltante. In sede esecutiva il predetto Direttore tecnico deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei materiali e delle apparecchiature da impiegare nei lavori, delle modalità, fasi e cicli di lavorazione, e di tutto quanto possa incidere sul buon esito dei lavori; egli deve inoltre firmare tutta la documentazione tecnica predisposta a cura dell'Impresa in segno di assunzione di ogni responsabilità in merito. Ai fini del D.L. 81/08 e successive modificazioni, deve inoltre comunicarne al Responsabile del Procedimento il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

- L'eventuale recinzione dell'area di cantiere o dell'area interessata dai lavori di manutenzione.
- L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo dell'opera, detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.
- L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di dare completa attuazione alle misure di sicurezza e salute nei cantieri, pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
 - promuovere ed istituire nei cantieri per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
 - promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
 - promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
 - assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli appressamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori se previsto;
 - disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando alla direzione lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
 - rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
 - rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nei piani per la sicurezza quando prescritti ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
- tenere a disposizione del Committente e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa all'appalto e ai piani di sicurezza se previsti;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature e agli apprestamenti;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi se presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre attività secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.L.81/08;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- mettere a disposizione di tutti i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi i piani della sicurezza se previsti;
- informare il Committente delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere da approntare per lavori di manutenzione ordinaria oggetto del presente appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare qualora prevista;
- fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

27

ART. 20 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 21 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE, SOSPENSIONI LAVORI, CONTESTAZIONI E RISERVE, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici per quanto applicabile. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), al D. Lgs. 194/2005 e ai D. Lgs. 41/17.2.2017 e 42/17.2.2017 relativi rispettivamente alla gestione del rumore ambientale e all'inquinamento acustico da macchine rumorose

Dovranno essere inoltre osservate tutte le disposizioni previste nel Contratto.

28

ART. 22 – SOSPENSIONI LAVORI E PROROGHE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018.

Tra le circostanze speciali di cui al predetto comma rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera c) del suddetto decreto. In tali casi, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

ART. 23 – CONTESTAZIONI E RISERVE

Il Direttore dei lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.

In tali casi il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Rup comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarsi salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In questo ultimo caso, copia del

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostate al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

ART. 24 – CONTROVERSIE; RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Viene esclusa con il presente Capitolato la competenza arbitrale per la definizione delle controversie.

Viene stabilita la competenza in via esclusiva ed inderogabile del foro di Genova.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere o rifiutarsi di effettuare i lavori e gli interventi relativi al contratto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

Qualora le opere già compiute non fossero state in tutto o in parte giudicate collaudabili o l'Aggiudicatario non avesse ottemperato a tutte le singole prescrizioni del presente Capitolato, l'ASL avrà il diritto di risolvere il contratto immediatamente.

La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere il contratto, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto “*ipso iure*”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a venti giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o della normativa sui piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente contratto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 di cui al Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i.;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- l) qualora ci sia inadempimento ai punti da a) a f) disposti nell'articolo del presente capitolato sulla Privacy.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

In casi di risoluzione come sopra previsti, l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale.

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili; costituiscono parte sostanziale del contratto e hanno separatamente piena efficacia nel caso di loro inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte del Committente.

Inoltre, l'Amministrazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di rescindere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c. ed art.109 del Codice Contratti. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto, mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Aggiudicatario, o di uno o più soci della ditta, in caso di società. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Aggiudicatario, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

L'Amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, ai sensi degli articoli 48 commi 17 e 18 e 110 comma 5 D. Lgs. 50/2016 s.m.i in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o dell'Impresa mandate, ovvero in entrambi i casi, qualora si tratti di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, o in caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare.

31

ART. 25 – PRIVACY

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 "Codice della privacy italiano" relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento Europeo, le imprese partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta formalizzata delle seguenti specifiche, procedure e tutele volte alla protezione dei dati, della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo, nonché della valutazione di impatto privacy.

Le specifiche indicate dalle lettere da a) ad f) dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione, contenente le modalità esecutive, riguardante:

- a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

- previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo;
- b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
 - c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;
 - d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
 - e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
 - f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da *a)* a *f)* comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all'appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti.

ART. 26 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici	
2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico	Criterio non applicabile.
2.2.2 Sistemazione aree a verde	Trattasi di interventi all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente, non sono previsti interventi che alterino lo stato dei luoghi.
2.2.3 Riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli	La superficie permeabile e la superficie drenante non vengono alterate rispetto allo stato attuale dei luoghi.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici	Trattasi di interventi all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente, i profili morfologici del complesso sanitario saranno mantenuti.
2.2.5 Approvvigionamento energetico	Trattasi di interventi all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente, non è prevista la riqualificazione energetica ma interventi puntuali per la messa a norma antincendio.
2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico	Trattasi di interventi all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente, non si andrà pertanto a modificare l'equilibrio e il microclima esistente.
2.2.7 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo	Trattasi di interventi all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente, l'equilibrio idrografico non verrà in alcun modo modificato rispetto alla condizione attuale.
2.2.8 Infrastrutturazione primaria	L'intervento è inserito all'interno del complesso già esistente e non andrà ad alterare l'equilibrio sulle infrastrutture primarie.
2.2.8.1 Viabilità	Criterio non applicabile.
2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche	Criterio non applicabile.
2.2.8.3 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico	Criterio non applicabile.
2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti	L'intervento è inserito all'interno di un Presidio Ospedaliero esistente, non verranno modificate le attuali aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti.
2.2.8.5 Impianto di illuminazione pubblica	Trattasi di interventi all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente, non sono previsti interventi sull'impianto di illuminazione pubblica.
2.2.8.6 Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche	Trattasi di interventi all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente; non sono pertanto previsti interventi sulle reti di sottoservizi/canalizzazioni.
2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile	Trattasi di interventi all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente, pertanto il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

2.2.10 Rapporto sullo stato dell'ambiente	Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.
2.3 Specifiche tecniche dell'edificio	
2.3.1 Diagnosi energetica	Trattasi di interventi all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente. Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.
2.3.2 Prestazione energetica	Trattasi di interventi puntuali all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente, non sono previsti interventi di riqualificazione energetica. Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.
2.3.3 Approvvigionamento energetico	L'intervento non rientra nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante, pertanto il criterio non è applicabile.
2.3.4 Risparmio idrico	Trattasi di interventi puntuali all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente. Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.
2.3.5 Qualità ambientale interna	L'intervento non rientra nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione importante di primo livello, tuttavia si applica il criterio 2.3.5.5 in quanto riferito alle emissioni dei materiali
2.3.5.1 Illuminazione naturale	Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.
2.3.5.2 Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata	Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.
2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare	Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.
2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor	Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.
2.3.5.5 Emissioni dei materiali	Viene richiamato l'obbligo per i materiali sotto indicati impiegati al rispetto dei limiti di emissione esposti nella successiva tabella: <ul style="list-style-type: none"> • Pitture e vernici • Tessili per rivestimenti • Pavimenti in gomma • Adesivi e sigillanti • Pannelli per rivestimento interni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Benzene, tricloroetilene (trielina), di-2-etilftalato(DEHP), Dibuilftalato (DBP)</td> <td>1 (per ogni sostanza)</td> </tr> <tr> <td>COV totali</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Formaldeide</td> <td>< 60</td> </tr> <tr> <td>Acetaldeide</td> <td>< 300</td> </tr> <tr> <td>Toluene</td> <td>< 450</td> </tr> <tr> <td>Tetracloroetilene</td> <td>< 350</td> </tr> <tr> <td>Xilene</td> <td>< 300</td> </tr> <tr> <td>1,2,4-Trimetilbenzene</td> <td>< 1.500</td> </tr> <tr> <td>1,4-diclorobenzene</td> <td>< 90</td> </tr> <tr> <td>Etilbenzene</td> <td>< 1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Prescrizione: L'impresa dovrà fornire le certificazioni dei materiali e dispositivi installati che dimostrino il rispetto dei limiti di cui sopra.</i></p>	Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni		Benzene, tricloroetilene (trielina), di-2-etilftalato(DEHP), Dibuilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)	COV totali	1.500	Formaldeide	< 60	Acetaldeide	< 300	Toluene	< 450	Tetracloroetilene	< 350	Xilene	< 300	1,2,4-Trimetilbenzene	< 1.500	1,4-diclorobenzene	< 90	Etilbenzene	< 1.000
Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni																							
Benzene, tricloroetilene (trielina), di-2-etilftalato(DEHP), Dibuilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)																						
COV totali	1.500																						
Formaldeide	< 60																						
Acetaldeide	< 300																						
Toluene	< 450																						
Tetracloroetilene	< 350																						
Xilene	< 300																						
1,2,4-Trimetilbenzene	< 1.500																						
1,4-diclorobenzene	< 90																						
Etilbenzene	< 1.000																						
2.3.5.6 Comfort acustico	Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.																						
2.3.5.7 Comfort termogrametrico	Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.																						
2.3.5.8 Radon	L'intervento è inserito all'interno di un complesso sanitario già esistente; non sono previsti interventi che alterino lo stato dei luoghi.																						
2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera	Documento allegato al presente Progetto Esecutivo (cfr. PE.D.GEN.00.10 Piano di manutenzione) Su indicazione esplicita della Stazione Appaltante nel bando di gara, in fase di offerta sarà possibile indicare quale elemento premiante il rispetto di tale criterio da parte dell'offerente.																						
2.3.7 Fine vita	L'intervento non rientra nei casi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, pertanto il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.																						
2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi																							
2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi																							
2.4.1.1 Disassemblabilità	<i>Prescrizione: L'impresa, in seguito alla definizione precisa dei materiali e dei componenti dovrà verificare che almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati,</i>																						

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<p><i>escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.</i></p>
<p>2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata</p>	<p><i>Prescrizione: L'impresa, in seguito alla definizione precisa dei materiali e dei componenti dovrà verificare che il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel punto 2.4.2.</i></p> <p><i>Il suddetto requisito potrà essere derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto riportati: 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione); 2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione.</i></p> <p><i>La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly® o equivalenti; una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021. Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.</i></p>
<p>2.4.1.3 Sostanze pericolose</p>	<p>Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente: 1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI,</p>

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<p>mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso. 2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411); come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).</p> <p><i>Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.</i></p>
<p>2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi</p>	<p>Al fine di garantire l'utilizzo di materiali recuperati o riciclati nella ristrutturazione degli edifici si prevedono le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di utilizzo di materiali contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato di ozono (clorofluoro- carburi CFC, perfluorocarburi PFC, idro-bromo-fluoro-carburi HBFC, idro-cloro-fluoro-carburi HCFC, idro-fluoro-carburi HFC, esafluoruro di zolfo SF6, Halon). • Divieto di utilizzo di materiali contenenti sostanze elencate nella "Candidate List" o per le quali è prevista una "autorizzazione per usi specifici" ai sensi del regolamento REACH. • Considerando le scelte già effettuate in fase di progettazione (utilizzo di tecnologie a secco e prefabbricate per le pareti, l'installazione di nuovi serramenti in alluminio, l'impiego di gomma naturale per la pavimentazione, ecc.) obbligo di utilizzo per almeno il 50% di componenti edilizi e degli elementi prefabbricati (valutato in rapporto sia al peso che al volume dell'intera porzione dell' edificio oggetto di intervento) che garantisca la possibilità alla fine del ciclo di vita di essere sottoposto a demolizione selettiva con successivo riciclo o riutilizzo. Almeno il 15% di tali materiali deve essere del tipo non strutturale.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di utilizzo di almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali, di prodotti provenienti da riciclo o recupero; Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. <p><i>Per la verifica di tali requisiti, l'appaltatore sarà tenuto a dimostrare la rispondenza a tali criteri per mezzo dei seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Redazione di un elenco dei materiali recuperati o riciclati completo del loro peso in rapporto al peso totale dei materiali usati per l'edificio, accompagnato per ciascun materiale da una dichiarazione ambientale di Tipo III che dimostri la percentuale di materia riciclata oppure asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 verificata da un organismo terzo che dimostri il rispetto del criterio.</i> • <i>Redazione di un elenco dei materiali per il quale si prevedere la demolizione selettiva con successivo riciclo o recupero al termine del ciclo di vita, completo per ciascun materiale del relativo volume e peso rispetto al volume e peso totale del fabbricato.</i> • <i>Dichiarazione del legale rappresentante dei fornitori dei materiali attestante l'assenza di prodotti e sostanza considerate dannose per lo strato di ozono</i> • <i>Dichiarazione del legale rappresentante dei fornitori dei materiali attestante l'assenza di sostanze elencate nella "Candidate List" o per le quali è prevista una "autorizzazione per usi specifici" ai sensi del regolamento REACH.</i>
<p>2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo</p>	<p>Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.</p>
<p>2.4.2.3 Laterizi</p>	<p>Si specifica l'obbligo che i laterizi utilizzati gli elementi in laterizio con un contenuto minimo di materia riciclata non inferiore al 10% in peso.</p> <p><i>Tale requisito dovrà essere dimostrato dall'appaltatore con una delle seguenti modalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;</i>

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 verificata da un organismo terzo che dimostri il rispetto del criterio.</i>
2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno	Non sono previste opere lignee in progetto.
2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio	<p>Si specifica l'obbligo a utilizzare l'acciaio per usi strutturali con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%. • Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%. <p>Inoltre, il materiale prodotto deve escludere la presenza di metalli pesanti in concentrazione superiore al 0.025% (fatta eccezione per i componenti di lega).</p> <p><i>Il rispetto di tali requisiti potrà essere dimostrato presentando la seguente documentazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Documentazione a dimostrazione dell'adozione delle BAT (migliori tecniche disponibili (BAT) condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE);</i> • <i>Documentazione necessaria a l'assenza di accumulo di metalli pesanti in concentrazione superiore al 0.025%;</i> • <i>Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 verificata da un organismo terzo che dimostri il rispetto del criterio.</i>
2.4.2.6 Componenti in materie plastiche	<p>Si richiama l'obbligo che il contenuto minimo di materia prima seconda riciclata o recuperata utilizzato per i componenti in materie plastiche non sia inferiore al 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.</p> <p><i>Il rispetto del suddetto requisito potrà essere dimostrato presentando le seguenti certificazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Redazione di un elenco dei componenti in materie plastiche costituiti anche parzialmente da materiali recuperati o riciclati completo del loro peso in rapporto al peso totale dei componenti usati per l'edificio.</i> • <i>Per ciascun componente in elenco presentazione di una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma</i>

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<p><i>UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 che dimostri la percentuale di materia riciclata oppure asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 verificata da un organismo terzo che dimostri il rispetto del criterio.</i></p>
2.4.2.7 Murature in pietrame e miste	Non sono previste opere di murature in pietrame e miste.
2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti	<p>Viene richiamato l'obbligo per i prodotti in cartongesso di essere accompagnati dalle informazioni sul loro profilo ambientale secondo il modello delle dichiarazioni di tipo III ed avere un contenuto minimo del 5% in peso di materiale riciclato.</p> <p><i>Il rispetto dei suddetti requisiti potrà essere dimostrato presentando le seguenti certificazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 oppure asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 verificata da un organismo terzo che dimostri il rispetto del criterio.</i>
2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici	<p>Viene richiamato l'obbligo per i prodotti isolanti di rispettare i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; • Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; • Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; • Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito; • Se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i • Il prodotto finito deve contenere le seguenti quantità minime di prodotto riciclato (calcolato come somma di pre e post consumo) misurato sul peso del prodotto finito.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	Isolante in forma di pannello	Isolante stipato, a spruzzo/insufflato	Isolante in materassini
Cellulosa		80%	
Lana di vetro	60%	60%	60%
Lana di roccia	15%	15%	15%
Perlite espansa	30%	40%	8-10%
Fibre di poliestere	60-80%		60-80%
Polistirene espanso	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	Dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione	
Polistirene estruso	Dal 5% al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione		
Poliuretano espanso	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione	
Agglomerato di poliuretano	70%	70%	70
Agglomerati di gomma	60%	60%	60%
Isolante riflettente in alluminio			15%

Il rispetto dei suddetti requisiti potrà essere dimostrato presentando le seguenti certificazioni:

- *Dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO*
- *14025 oppure asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021*
- *verificata da un organismo terzo che dimostri il rispetto del criterio.*

2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti	Viene richiamato l'obbligo per i pavimenti e i rivestimenti di presentare all'atto dell'approvazione materiali, la documentazione che attesti la conformità ai criteri ecologici e prestazionali della Decisione 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica, attraverso uno dei successivi strumenti elencati: <ul style="list-style-type: none"> • il Marchio Ecolabel UE o equivalente; • un'altra etichetta ambientale conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle Decisioni sopra richiamate; • un'asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità che dimostri il rispetto del criterio. • una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.
2.4.2.11 Pitture e vernici	Viene richiamato l'obbligo per le pitture e le vernici di presentare all'atto dell'approvazione materiali, la documentazione che attesti la conformità ai criteri ecologici e prestazionali della Decisione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<p>2014/312/UE relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica, attraverso uno dei successivi strumenti elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Marchio Ecolabel UE o equivalente; • Un'altra etichetta ambientale conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti dalle Decisioni sopra richiamate; • Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate
2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni	<p>Trattasi di interventi puntuali all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente. Gli interventi sugli impianti di illuminazione riguardano esclusivamente lampade di emergenza per la messa a norma antincendio.</p> <p>Il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.</p>
2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento	<p>Trattasi di interventi puntuali all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente; non sono previsti interventi su impianti di riscaldamento e condizionamento per cui il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.</p>
2.4.2.14 Impianti idrico sanitari	<p>Trattasi di interventi puntuali all'interno di Padiglioni di Presidio Ospedaliero esistente; non sono previsti interventi su impianti idrico sanitari per cui il criterio non è applicabile al progetto in oggetto.</p>
Specifiche tecniche del cantiere	
2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali	<p>Nell'ambito del target di recupero e riciclo entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione incrementando l'uso di materiali riciclati, fermo restando il rispetto normativo, si prevede che prima di eseguire le demolizioni, l'impresa debba effettuare una verifica per determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento più o meno specialistico o emissioni che possano sorgere durante la demolizione; • stima delle quantità da demolire con ripartizione dei diversi materiali da costruzione; • stima della percentuale di riutilizzo e di potenziale riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<ul style="list-style-type: none"> • stima della percentuale potenzialmente raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione. <p>L'impresa sarà tenuta inoltre a presentare una relazione contenente le suddette valutazioni, dichiarando contestualmente l'impegno al rispetto delle quantità stimate, allegando il piano di demolizione e recupero e la dichiarazione di impegno a trattare i rifiuti di demolizione ed a conferirli ad un impianto autorizzato per il recupero.</p> <p>Dovrà essere allestito un “deposito temporaneo” nel luogo di produzione, per la separazione dei rifiuti per categorie omogenee. La periodicità di allontanamento e smaltimento dei rifiuti dovrà seguire criteri temporali (cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità di deposito) e criterio quantitativo (raggiungimento di 30 mc di rifiuti, massimo 10 mc di rifiuti pericolosi).</p> <p>Per quanto riguarda i rifiuti inerti essi potranno essere accumulati anche al suolo, purché si consideri pendenze e morfologia per evitare il ristagno di acque meteoriche.</p> <p>I rifiuti separabili dovranno essere collocati in appositi contenitori e/o cassoni per la corretta gestione e differenziazione in cantiere.</p>
<p>2.5.2 Materiali usati nel cantiere</p>	<p>Vedasi punto 2.4</p>
<p>2.5.3 Prestazioni ambientali</p>	<p>Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi, l'impresa durante le attività di cantiere è tenuta garantire le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati <i>mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV</i> (veicolo ecologico migliorato) • gli impatti sul clima non minimizzabili (con mezzi ibridi; elettrici a metano o a GPL) che derivano dalle emissioni dei gas di scarico dei trasporti e mezzi di cantiere saranno compensati con lo sviluppo di progetti CDM (Clean Development Mechartlsm) e/o JI (Joint Implementation), ovvero eventuale partecipazione a un carbon fund. <p>Per impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc, dovranno essere attuate le seguenti azioni a tutela del suolo:</p>

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<ul style="list-style-type: none"> • accantonamento in sito e successivo <i>riutilizzo dello scotico del terreno vegetale</i> per una profondità di 60 cm; • tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero. • eventuali <i>aree di deposito provvisori di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate</i> e le acque di dilavamento devono essere depurate prima del convogliamento verso i recapiti idrici finali. <p>Al fine di ridurre i rischi ambientali, l'impresa è tenuta a produrre una relazione tecnica dovrà contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle missioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie di lavorazione. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure adottate per la <i>protezione delle risorse naturali</i>, paesistiche presenti a ridosso nell'area del cantiere; • le misure per implementare la <i>raccolta differenziata nel cantiere</i> (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, ecc..) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione; • le misure adottate per aumentare <i>l'efficienza nell'uso dell'energia</i> nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore pannelli solari per l'acqua calda, ecc.); • le misure per <i>l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni</i>; dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, ecc., e l'eventuale installazione di schermature/ coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super-silenziati; • le misure atte a garantire il <i>risparmio idrico</i> e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque; • le misure per <i>l'abbattimento delle polveri</i> e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di
--	---

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<p>lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure per garantire la <i>protezione del suolo e del sottosuolo</i>; anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato; • le misure idonee per <i>ridurre l'impatto visivo del cantiere</i>, anche attraverso schermature e sistemazioni a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana; • le misure per attività di <i>demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti</i> con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi. <p><i>L'impresa dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la seguente documentazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri</i> • <i>Piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere</i> • <i>Piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria durante le</i> • <i>attività di cantiere.</i> • <i>L'attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata effettuata sia dal D.L. e C.S.E., sia da un organismo di valutazione della conformità.</i>
<p>2.5.4 Personale di cantiere</p>	<p>Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla Gestione ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.</p> <p>In particolare, il personale impiegato dovrà essere a conoscenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistema di gestione ambientale; • gestione delle polveri; • gestione dei rifiuti.
<p>2.5.5 Scavi e rinterrati</p>	<p>Prima dello scavo, deve essere asportato lo <i>strato superficiale di terreno naturale</i> (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste; il terreno naturale dovrà essere</p>

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I – PRESCRIZIONI TECNICHE

	<p>trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).</p> <p>Per i <i>rinterri</i>, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri o materiale riciclato.</p> <p>Per i <i>riempimenti con miscela di materiale betonabile</i> deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.</p> <p>L'impresa sarà tenuta all'individuazione delle aree per gli accantonamenti del materiale e alla presentazione di una dichiarazione attestante il rispetto delle misure prescritte.</p>
--	--